



A tutti gli iscritti dell'OPI di Venezia

e p.c. Direzione Generale Ulss3 Serenissima Direzione Generale Ulss4 Veneto Orientale

Dott.ssa Rossi Francesca Direttore UOC Professioni Sanitarie AULSS 3 Serenissima

Dott.ssa Elisabetta Roncoroni Direttore UOC Professioni Sanitarie AULSS 4 Veneto Orientale

protocollo.aulss3@pecveneto.it protocollo.aulss4@pecveneto.it

Alla Direzione Sanitaria di:

Policlinico San Marco ufficio.contabile@pec.policlinicosanmarco.it

Casa di Cura Villa Salus villasalus@pec.ospedalevillasalus.it

Casa di Cura Rizzola casadicurarizzola@postecert.it.

Venezia – Mestre, 31 Agosto 2020

Protocollo n. I.03/0001894

Oggetto: Obbligo di Posta elettronica certificata (PEC).

Come noto, il DL n° 185/2008 "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese" (convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n°2) ha introdotto l'obbligo per i Professionisti di comunicare ai rispettivi Ordini il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Facendo seguito alle numerose comunicazioni finora inviate che richiamavano la necessità di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, PEC, e alla luce del fatto che ancora molti Infermieri/Infermieri Pediatrici dell'Ordine di Venezia, non hanno provveduto all'assolvimento di questo importante obbligo di legge, si informa delle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazione. Il Decreto Legge Semplificazione del 16 luglio 2020, n. 76, introduce la sospensione dall'Albo per i Professionisti che non comunicheranno il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ordine di appartenenza.



Nel dettaglio, l'art. 37, comma 1 lettera e) che tratta delle "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e Professionisti" – recita: "Il

professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".

L'obiettivo è quello di «favorire l'uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti.» come si legge all'interno dello stesso Decreto.

Lo stesso comma, poco più avanti, dettaglia anche i rischi a carico dello stesso Ordine, che, in caso di "omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82", può essere sciolto e commissariato dal Ministero vigilante.

L'OPI di Venezia, dal febbraio 2020 offre gratuitamente ai propri Iscritti, l'attivazione di una casella PEC: http://www.opivenezia.it/pec

Questo Ordine ringrazia per la sollecitudine tutti coloro che hanno già provveduto.

Gli Iscritti, sono invitati a provvedere **quanto prima** alla comunicazione degli indirizzi personali già in essere (non attivati dall'Ordine) o alla richiesta di attivazione della propria casella PEC per evitare di procedere all'invio di diffida con relative conseguenze.

Cordiali saluti.

La Progidente

Marina Bottacin